## ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI LECCE



# REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE E DEI CREDITI

Approvato con Deliberazione del Consiglio in data 9 dicembre 2010

### Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce

#### Premesso

- Che la Legge 7 gennaio 1976 n. 3, modificata e integrata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152, stabilisce a carico di ciascun iscritto il versamento di un contributo annuale determinato ai sensi dell'art. 13, lettera l) per l'Ordine Provinciale, dell'art. 26, lettera g) per l'Ordine Nazionale e dell'art. 21-quater, punto 7, lettera b) per la Federazione Regionale;
- Che il CONAF, con proprio Regolamento adottato in data 22 gennaio 2010, ha stabilito la procedura per la riscossione della quota a carico di ciascun iscritto, determinando i tempi, le modalità, la misura e gli oneri per l'eventuale morosità;
- Che l'Ordinamento Professionale prevede che la quota a carico di ciascun iscritto sia versata per il tramite dell'Ordine Provinciale di appartenenza sia al Conaf che alla Federazione;
- Che l'introduzione degli oneri per morosità costituiscono per l'Ordine Provinciale un elemento imponderabile ai fini dell'individuazione dei "limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine" secondo quanto previsto dal citato art. 13;

#### adotta il seguente REGOLAMENTO.

#### ART. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i. e al Regolamento Conaf del 22 gennaio 2010.

#### ART. 2 – Misura della contribuzione

- La misura del contributo annuo a carico di ciascun iscritto è determinata dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Tesoriere, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di competenza;
- 2. Il contributo annuo di cui all'art. 1 del presente regolamento comprende la quota di spettanza dell'Ordine Provinciale, quella dovuta al Conaf e quella prevista per la Federazione Regionale, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento Professionale e specificato in premessa.

#### ART. 3 - Riscossione

- 1. La riscossione del contributo annuale avviene tramite agenzia con l'emissione di ruoli che tengono conto sia degli oneri di cui all'art. 4, sia delle maggiori spese di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- 2. Il contributo annuale può essere pagato in unica soluzione oppure in due rate secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso inviato dall'agenzia di riscossione.

#### ART. 4 - Ritardato versamento

- 1. Il mancato rispetto dei termini di versamento previsti dal precedente articolo 3 del presente regolamento, dà luogo all'addebito di una somma aggiuntiva determinata applicando le condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento Conaf;
- 2. La somma aggiuntiva di cui al comma precedente viene calcolata sulla quota di spettanza del Conaf e viene iscritta al ruolo dell'anno successivo in aggiunta al contributo annuale.

#### ART. 5 – Maggiori spese

- In osservanza della deliberazione del Consiglio del 22 ottobre 2010, ratificata dall'Assemblea degli iscritti in data 16 dicembre 2010, le spese postali per la spedizione in forma cartacea di raccomandate e/o raccomandate AR, inviate agli iscritti nei casi previsti dalla normativa vigente, stante la possibilità di usufruire a tal fine della PEC in maniera gratuita, sono considerate maggiori spese in quanto non possono pesare anche sugli iscritti che hanno comunicato la PEC;
- 2. Le maggiori spese postali di cui al comma precedente sono imputate al singolo iscritto che si trovi nelle seguenti condizioni:
  - a) Non abbia comunicato la PEC all'Ordine ai sensi dell'art. 16 comma 7 del DL 29-11-2008 n. 185;
  - b) Abbia un'età inferiore ai 65 anni;
  - c) Non abbia sottoscritto apposita dichiarazione di manleva per la ricezione della corrispondenza ufficiale tramite posta elettronica ordinaria, di cui abbia comunicato l'indirizzo.
- 3. Le maggiori spese sostenute dall'Ordine generano credito in favore dello stesso, sono contabilizzate in apposito capitolo e vengono recuperate mediante iscrizione al ruolo dell'anno successivo in aggiunta al contributo annuale.

#### ART. 6 – Sospensione per morosità e recupero dei crediti

L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione per morosità non fa venir meno, in ogni caso, l'obbligo del recupero delle somme dovute anche attraverso il ricorso ad azioni esecutive da parte del Consiglio dell'Ordine nei confronti dell'iscritto.

F.to Il Segretario Dott. Agr. Marcello TREGLIA

F.to II Presidente Dott. Agr. Ludovico MAGLIE